

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

DINIEGO NULLA OSTA (art. 13 e 11 L. 394/91)

N° 31 del 08/04/2011 Pr. n. 25/2011	Oggetto: Acque Pubbliche - T.U. 11.12.1933, n. 1775 e smi art. 7, 2° comma, L.R. 5/2006 art. 12 - Istanza per concessione di derivazione pluriennale direttamente dal corso d'acqua Fiastrone in loc. Molinaccio, del Comune di Cessapalombo per uso idroelettrico . Ditta richiedente: MRG srl .
---	---

IL DIRETTORE

VISTO il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e smi;
- Il D.M. 03.02.1990;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;
- La nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n. SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

VISTO il *Disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche*, approvato con DCS n. 25 del 27/04/2007;

VISTA la nota del Parco del 03/03/2011 (prot. n. 1224);

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento;

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91 ed art. 164 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e smi,

NON CONCEDE IL NULLA OSTA

alla Provincia di Macerata - Settore X - Genio Civile, Servizio Tutela Acque - per conto della Ditta MRG s.r.l., per la concessione di derivazione pluriennale dal corso d'acqua Fiastrone in loc. Molinaccio, del Comune di Cessapalombo per uso idroelettrico, come da documentazione presentata.

**ENTE PARCO NAZIONALE DEI
MONTI SIBILLINI**

N. REF. 106
SI CERTIFICA CHE IL PRESENTE ATTO
E PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI
QUESTO ENTE PER RIMANERVI DAL
GIORNO 20/04/11 AL GIORNO 24/04/11
L'impiegato addetto

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Dr. Franco Perco



PREMESSO:

- Che è stata esaminata la richiesta inoltrata Provincia di Macerata - Settore X - Genio Civile, Servizio Tutela Acque - pervenuta in data 04/02/2011 ed acquisita al prot. al n.642, relativa alla istanza per concessione di derivazione pluriennale dal corso d'acqua Fiastrone in loc. Molinaccio, del Comune di Cessapalombo per uso idroelettrico, da parte della Ditta MRG srl;
- Che alla suddetta richiesta era allegata la relativa documentazione progettuale;

RILEVATO dall'esame della suddetta documentazione che:

- il progetto prevede la realizzazione di nuove opere di derivazione idrica nonché di un nuovo edificio per la centrale;
- il sito interessato ricade nella zona C del Piano per il Parco - approvato con DCD n. 59 del 18/12/2002 e DGR n. 898 del 31/07/2006 - in cui, ai sensi delle relative NTA, è vietato realizzare "nuove strade [...], nuovi edifici ad eccezione di quelli a servizio dell'attività agricola di carattere non residenziale; interventi che modificano il regime delle acque salvo quando strettamente necessari per l'interesse pubblico locale", nonché in area critica di cui al *Disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche*, approvato con DCS n. 25 del 27/04/2007, in cui "è comunque vietata la realizzazione di nuove opere di captazione o di derivazione idrica";
- il progetto non risulta conforme alle vigenti norme, con particolare riferimento al suddetto *Disciplinare*. In particolare, la documentazione risulta carente nei seguenti aspetti:
 - 1) portata di magra e di piena misurata sulla sezione interessata dalla derivazione valutata in base ad almeno tre anni di misurazioni dirette e - dove necessario - integrazione con l'opportuna modellizzazione matematica.
 - 2) indicazione di tutte le captazioni e derivazioni, appropriatamente classificate, per uso idroelettrico, idropotabile o irriguo, presenti a monte della sezione su cui si intende effettuare il prelievo. Nel caso di derivazioni è necessario indicare le portate derivate e quelle rilasciate in alveo;
 - 3) stima della portata naturale massima e minima mensile, in base alle valutazioni del bilancio idrologico;

VISTO il citato *Disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche* e, in particolare, l'art. 7, (Deflusso minimo vitale) il quale prevede che fino alla definizione dei relativi valori e metodi valgono le formule di calcolo del DMV approvate dalle Autorità di Bacino o dalle Regioni territorialmente competenti e che per le nuove captazioni o derivazioni devono comunque garantire il mantenimento di un deflusso residuale non inferiore al 60% della portata media naturale, o naturalizzata, per ogni mese o stagione di riferimento;

PRESO ATTO che i valori indicativi di DMV, sulla base della formula del PTA e come indicato nella nota del Parco del 03/03/2011 (prot. n. 1224), risultano notevolmente più elevati rispetto alla portata di 130 l/s indicata nel progetto, nonché superiori alla portata media effettiva del corso d'acqua;

CONSIDERATO che il suddetto dato conferma lo stato di criticità del corso d'acqua, che risente dei significativi prelievi effettuati a monte, con particolare riferimento alla grande derivazione, a scopo idroelettrico, effettuata in corrispondenza della diga del Fiastrone;

VISTA la L n. 394/1991 e smi e, in particolare, l'art. 11, comma 3, il quale vieta "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat" e in particolare vieta, tra l'altro, alla lettera c) la modificazione del regime delle acque;

VISTO il parere della Commissione consultiva per il rilascio del nulla osta del Parco del 28/02/2011, di seguito riportato:

la Commissione prende atto che il progetto non risulta conforme alle vigenti norme, con particolare riferimento al Disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche, e che i valori indicativi di DMV calcolati secondo il PTA e il Disciplinare - risultano notevolmente più elevati rispetto alla portata di 130 l/s indicata nel progetto, nonché superiori alla portata media effettiva del corso d'acqua; rileva altresì che

il progetto, prevedendo la realizzazione di nuove opere di derivazione idrica nonché di un nuovo edificio per la centrale, entra in contrasto con le previsioni di cui alle NTA del Piano per il Parco relativamente alla zona C, nonché con l'art. 3 (aree critiche) del citato Disciplinare. La Commissione esprime pertanto parere contrario al progetto, anche ai sensi della L. n. 394/1991 e s.m.i. e, in particolare, dell'art. 11, comma 3.

VISTA la nota del Parco del 03/03/2011 (prot. n. 1224) con cui è stata effettuata la comunicazione alla Provincia di Macerata - e per conoscenza alla Ditta MRG srl - dei motivi che ostano l'accoglimento dell'istanza, nel rispetto dell'art.10-bis della Legge 241/90 e s.m.i. e che sono quelli riportati nel presente documento istruttorio;

CONSIDERATO che con la suddetta comunicazione veniva fissato il termine (dieci giorni dal ricevimento) per la presentazione di osservazioni ritenute idonee a superare i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, e preso atto che entro tale termine non è pervenuta alcuna osservazione o memoria da parte della ditta MRG srl;

VISTI:

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e s.m.i.;
- Il D.M. 03.02.1990;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- La nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

SI PROPONE

Di non concedere il nulla osta alla Provincia di Macerata - Settore X - Genio Civile, Servizio Tutela Acque - per conto della Ditta MRG s.r.l., il nulla osta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91 ed art. 164 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e s.m.i. per la concessione di derivazione pluriennale dal corso d'acqua Fiastrone in loc. Molinaccio, del Comune di Cessapalombo per uso idroelettrico, come da documentazione presentata.

Visso, 8 aprile 2011

Il Responsabile del Procedimento
dr. Alessandro Rosselli

